

OGGETTO: Convenzione di affiliazione

Con la presente convenzione (di seguito la “Convenzione”), redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

HSR GROUP con sede legale in Via di Collodi numero 16, 50141 Firenze e Partita IVA 06036130489 di seguito per brevità semplicemente “Società”

E

(Nome e Cognome)

nato il a

in qualità di

del Centro (ragione sociale)

con sede legale

e con sede operativa

partita IVA n.

indirizzo PEC

di seguito per brevità semplicemente il “Professionista”;

entrambi anche denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.

Premesso che:

- La Società distribuisce innovativi otoprotettori personalizzabili, realizzati su misura sulla base delle impronte del condotto uditivo, contraddistinti con il marchio “HSR OTOPROTETTORI” (di seguito i “Prodotti”);
- La Società intende avvalersi della prestazione professionale di professionisti abilitati all’esercizio della professione e di comprovata esperienza, per la realizzazione dei calchi del condotto uditivo necessari alla produzione dei Prodotti;
- Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione professionale alle condizioni stabilite nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto di seguito:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, il Professionista si impegna a prestare la propria opera professionale in favore delle persone in possesso di un Voucher HSR (di seguito "Acquirenti"), ai fini della realizzazione dei Prodotti.

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione professionale resa dal Professionista in favore degli Acquirenti in esecuzione della presente Convenzione comprenderà le seguenti attività:

- A. visita otoscopica preventiva dell'Acquirente e la verifica di eventuali controindicazioni all'uso dei Prodotti.
- B. la realizzazione di due impronte per ciascun condotto uditivo dell'Acquirente (Dx e Sx), come da allegato A;
- C. la realizzazione di un imballo per la spedizione (che avverrà a mezzo corriere con spese a carico della Società) che ne organizzerà il ritiro nei giorni lavorativi) del pacco contenente le impronte del condotto uditivo (adeguatamente imballati per evitarne il danneggiamento durante il trasporto) e una copia del Voucher HSR presentato dall'Acquirente.

L'insieme delle suddette attività viene di seguito denominato la "Prestazione Professionale". Qualsiasi attività o prestazioni ulteriori rispetto alla Prestazione Professionale, che il Professionista potrà svolgere in favore dell'Acquirente, non sono regolamentati dalla presente Convenzione e non sono compresi nel corrispettivo pattuito al successivo art. 3. Il Professionista potrà proporre tali attività e prestazioni all'Acquirente, avendo cura di precisare che le stesse non sono comprese nel Voucher HSR.

3. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo spettante al Professionista per ciascuna Prestazione Professionale viene stabilito di comune accordo in € 30,00 (Euro trenta/00).

Il predetto corrispettivo è onnicomprensivo per tutte le attività di cui è composta la Prestazione Professionale e le relative spese, restando escluse dallo stesso solo le spese di spedizione di cui alla lettera e) dell'art. 2.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo pattuito per la Prestazione Professionale verrà pagato al Professionista dalla Società. In nessun caso il Professionista richiederà il pagamento del corrispettivo della Prestazione Professionale all'Acquirente.

Per ciascuna Prestazione Professionale espletata, il Professionista emetterà regolare fattura elettronica intestata alla Società per il corrispettivo pattuito, indicandovi le generalità dell'Acquirente ed il codice del Voucher HSR dallo stesso presentato.

Le fatture verranno pagate entro 30 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Professionista con le coordinate IBAN indicate in fattura.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1. Marchi. Le Parti riconoscono che il marchio “HSR OTOPROTETTORI” è di esclusiva proprietà della società HSR GROUP con sede legale in Via di Collodi numero 16 - 50141 Firenze e Partita IVA 06036130489. La Società dichiara di detenere il diritto esclusivo d’uso del marchio “HSR OTOPROTETTORI” nel territorio italiano per tutta la durata della presente convenzione, in forza di contratto di licenza stipulato con la società HSR GROUP.

In virtù dei poteri conferiti con il suddetto contratto di licenza, la Società concede al Professionista, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, una licenza non esclusiva e gratuita d’uso del marchio “HSR OTOPROTETTORI” ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione. Durante la validità della presente Convenzione, il Professionista avrà il diritto di utilizzare la qualifica “convenzionato HSR OTOPROTETTORI” o simili.

5.2. Opere dell’ingegno. Il Professionista riconosce che tutte le altre opere dell’ingegno incorporate nei Prodotti e/o relative ai loro processi produttivi sono di proprietà della Società. Nulla in questa Convenzione potrà essere interpretato in modo tale da riconoscere al Professionista alcun titolo o diritto su tali opere dell’ingegno.

6. INFORMAZIONI RISERVATE

6.1. Informazioni Riservate. Il Professionista riconosce che, nell’esecuzione della presente Convenzione, verrà a conoscenza di Informazioni Riservate relative alla Società, ai suoi Prodotti ed alle sue attività, che costituiscono per la Società segreti commerciali e diritti di proprietà di grandissimo valore ed il cui valore sarebbe compromesso se venissero divulgate a terzi.

6.2. Divieto di Utilizzo e di Divulgazione. Il Professionista si obbliga a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quello dell’esecuzione della presente Convenzione ed a non divulgarle a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.

6.3. Protezione. Il Professionista si obbliga a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate e ad adottare tutte le misure idonee a garantire l’adeguata protezione di tale Informazioni Riservate.

6.4. Sopravvivenza dell’Obbligo di Riservatezza. Anche dopo la cessazione del rapporto oggetto della presente Convenzione, il Professionista si obbliga a non divulgare Informazioni Riservate a terzi ed a non utilizzarle per produrre (o far produrre) o commercializzare prodotti sostituibili o simili ai Prodotti.

7. DURATA E RECESSO

7.1. Durata indeterminata. La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà durata indeterminata.

7.2. Recesso. Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC, con periodo preavviso almeno pari a 3 mesi.

8. RISOLUZIONE

8.1. Condizione risolutiva. La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui il Professionista dovesse liquidare la propria attività.

8.2. Diffida ad adempiere. La presente Convenzione potrà essere risolta con effetto immediato da ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., qualora l'altra Parte si sia resa inadempiente ad un'obbligazione sostanziale del presente Contratto e non ha provveduto a porvi rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, con cui la Parte non inadempiente chiedeva di porre rimedio all'inadempimento.

9. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che insorgesse in relazione alla presente Convenzione o nell'interpretazione, esecuzione o risoluzione della medesima, le Parti eleggono quale unico ed esclusivo foro competente quello di Firenze.

10. MISCELLANEA

10.1. Valore di premesse ed allegati. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

10.2. Intero accordo. La presente Convenzione contiene l'intero accordo e le condizioni tassative che regoleranno il rapporto tra la Parti, derogando e sostituendo integralmente ogni e qualsiasi eventuale precedente accordo tra gli stessi.

10.3. Modifiche. Ogni e qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordato dalle Parti in forma scritta a pena di nullità.

10.4. Divieto di cessione. È fatto espresso divieto alle Parti e da questi rinunciato ogni diritto alla cessione della presente Convenzione. Invalidità parziale. Qualora alcuna delle clausole della presente Convenzione, o parte di esse, dovesse risultare nulla, invalida o inefficace, il resto della Convenzione rimarrà nondimeno valido ed efficace e le Parti concorderanno in buona fede una clausola sostitutiva che sia valida ed efficace e si avvicini il più possibile a quella sostituita.

10.5. Spese. La presente Convenzione regola esclusivamente operazioni soggette ad IVA e, pertanto, verrà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione della presente Convenzione e gli eventuali atti di rinnovazione, proroga od estensione, saranno a carico delle parti in egual misura.

10.6. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione alle Parti prevista o consentita dalle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai rispettivi indirizzi indicati in epigrafe.

10.7. Rinvio. Per tutto quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le norme del codice.

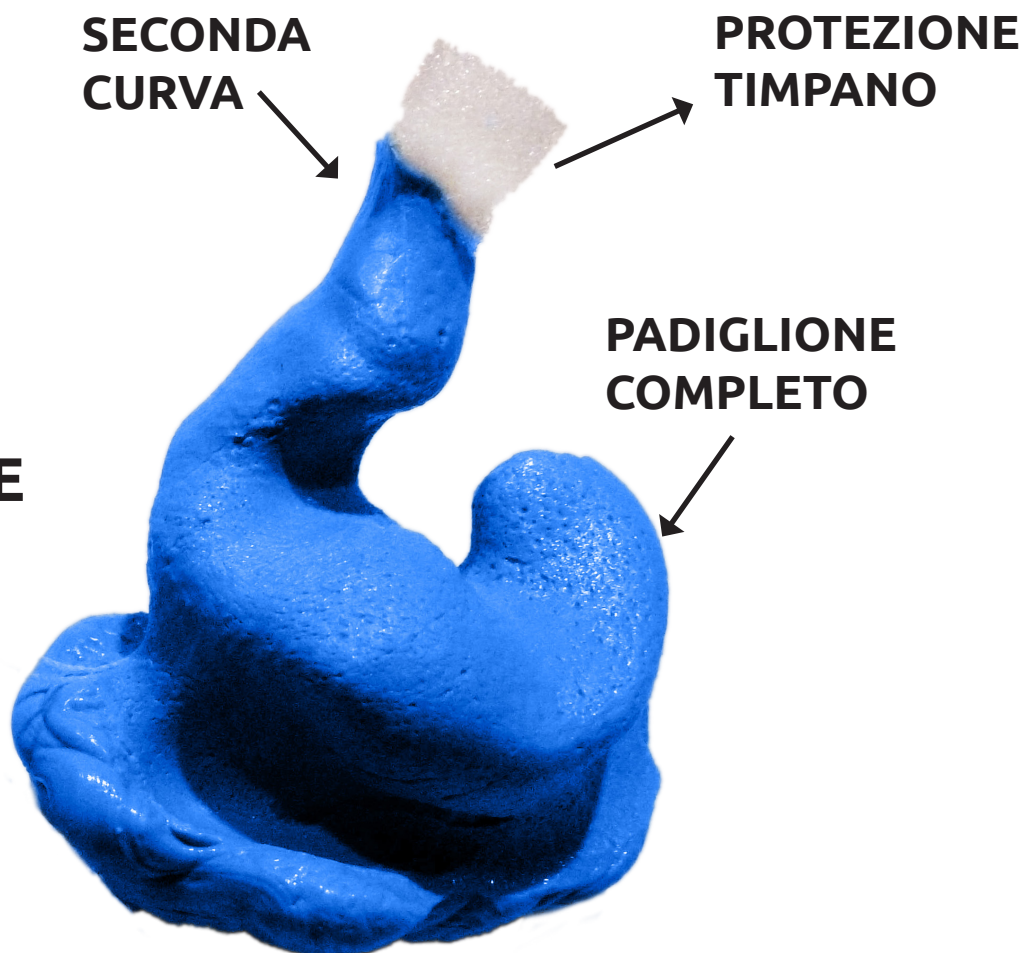
FIRENZE, lì _____

IL PROFESSIONISTA

LA SOCIETÀ

COME EFFETTUARE I CALCHI

ESEGUIRE
DUE
COPPIE PER
CIASCUN
ORECCHIO
ED
EFFETTUARE
CALCHI
MOLTO
PROFONDI



ATTENZIONE!

Se i calchi non saranno effettuati esattamente come quello in foto,
non saremo in grado avviare la produzione dei tuoi otoprotettori.